



# **CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DI FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA**



## **Art. 1**

### **(Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione)**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato **“Codice”**, enuncia i principi e le prescrizioni etiche e sociali cui devono conformarsi, oltre che la Fondazione Campagna Amica (di seguito la **“FONDAZIONE”**) e relativi organi, tutti i coordinatori territoriali e le aziende aderenti, o che intendano aderire alla medesima FONDAZIONE al fine di partecipare alla costruzione del modello anche di sviluppo, solidarietà e sussidiarietà, promozione umana e civile secondo lo Statuto di FONDAZIONE. Anche ove non espressamente previsto, il presente Codice si deve quindi intendere efficace, per quanto compatibile, anche a FONDAZIONE ed ai relativi organi sociali.
2. Il rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente **“Codice”** costituiscono obbligo cui è tenuta qualsiasi azienda aderente a FONDAZIONE. Ogni organismo di cui sopra dichiara di condividere i principi etici e sociali affermati nel presente Codice accettando le misure, anche di carattere sospensivo o espulsivo, derivante da eventuali violazioni. La violazione dei principi e delle prescrizioni del presente Codice costituisce inadempimento degli obblighi associativi e violazione della buona fede contrattuale.
3. Ogni soggetto aderente a FONDAZIONE si impegna ad estendere, per quanto possibile, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. A tal fine, nei contratti di acquisizioni di beni e servizi o di collaborazioni, di consulenza, la FONDAZIONE inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Allo stesso modo, FONDAZIONE potrà richiedere l'adozione di un analogo Codice agli altri enti che collaborino o operino in correlazione con la stessa FONDAZIONE.

## **Art. 2**

### **(Principi generali)**

1. Ogni soggetto aderente a FONDAZIONE, al fine di perseguire la funzione sociale prevista dall'art. 45 della Costituzione, si impegna a conformare la propria condotta al rispetto dei diritti fondamentali degli individui in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, dei lavoratori e dei consumatori, astenendosi dal compiere azioni che possano minare la credibilità, l'etica e l'immagine dei settori agricolo, ittico e agroalimentare. Le risorse pubbliche eventualmente acquisite devono essere impiegate per offrire la più elevata qualità delle prestazioni e delle attività senza determinare effetti negativi sull'ambiente e garantendo la massima trasparenza.
2. Ogni soggetto aderente a FONDAZIONE assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni evitando qualsiasi discriminazione basata sul sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o



credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.

3. La trasparenza dell'azione all'interno di ogni componente sociale aderente a FONDAZIONE integra un valore intangibile.
4. Al fine di garantire la piena trasparenza gli amministratori della FONDAZIONE si impegnano anche a dichiarare eventuali altre cariche ricoperte in altri organi amministrativi o di controllo presso altri enti con o senza finalità di lucro. FONDAZIONE rende pubblici tutte le situazioni che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi.

### **Art. 3**

#### **(Divieto di attribuzioni, compensi e altre utilità a soggetti politici o pubblici)**

1. Al fine di poter concretamente garantire l'indipendenza di FONDAZIONE dalla rappresentanza politica è fatto divieto di elargire attribuzioni economiche, regali o altre utilità a partiti, movimenti o gruppi politici ovvero a candidati a qualsiasi elezione, fatti salvi i regali di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.
2. FONDAZIONE esclude e censura qualunque azione nei confronti, o da parte, di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal riguardo è fatto divieto di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarsi vantaggi diretti o indiretti.
3. FONDAZIONE si astiene dal promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di soggetti comunque concessionari di servizi pubblici o partecipati, in qualsiasi misura, da soggetti pubblici, vantaggi sotto qualsiasi forma. È fatto divieto, nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, di attribuire regali o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività sociale.

### **Art. 4**

#### **(Requisito di onorabilità degli organi amministrativi e di gestione)**

1. Al fine di garantire la massima onorabilità del Presidente, degli Amministratori e del Direttore di FONDAZIONE, è posto il divieto di conferire una delle suddette cariche o dei suddetti incarichi come pure di mantenere tali cariche o incarichi, laddove già conferiti, a coloro:
  - a) che abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi importanti la pena della reclusione superiore ad un anno; o



- b) che abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi importanti la pena della reclusione superiore a tre anni; o
- c) nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011. N. 159.

#### **Art. 5**

##### **(Obblighi di informazione)**

1. FONDAZIONE si impegna a fornire accurate ed esaurienti informazioni circa le attività offerte in modo che gli aderenti ed i terzi destinatari di tali informazioni possano assumere decisioni consapevoli. Si astiene dall'offrire comunicazioni pubblicitarie ingannevoli o comunque evocative di qualità o condizioni diverse dall'attività offerta.
2. Ogni proposta ed offerta contrattuale ovvero ogni comunicazione con gli aderenti e/o con i terzi è espressa in forma espositiva chiara e comprensibile, completa e conforme alla normativa vigente, valorizzando le conseguenze sociali ed ambientali, in quanto rilevante ai fini dell'altrui decisione.

#### **Art. 6**

##### **(Obbligo di informazione delle condotte lesive del Codice – Sanzioni)**

1. Chiunque, vincolato dal presente Codice, abbia conoscenza di violazione delle prescrizioni del presente codice è tenuto a darne immediata comunicazione e comunque entro 7 (sette) giorni al Legale Rappresentante.
2. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice può determinare esclusione o sospensione dalla FONDAZIONE, ai sensi del relativo Statuto, oltre che l'alternativa misura del commissariamento statutariamente prevista, anche in ragione della gravità della condotta e dell'eventuale reiterazione.

#### **Art. 7**

##### **Comitato dei Probiviri (nel nuovo statuto i Probiviri non sono tra gli organi di Fondazione)**

1. Il Comitato dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interno a FONDAZIONE deputato a risolvere tutte le controversie.